Documento firmato digitalmente Il Relatore MICHELE SALVO

Il Presidente GIORGIO ERCOLANI



Sentenza n. 322/2025 Depositata il 24/01/2025 Il Segretario PAOLA LA TONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente SALVO MICHELE, Relatore NAPOLEONE FABIO, Giudice

in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4418/2024 depositato il 26/07/2024

proposto da

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 SOSTITUTIVA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2025 depositato il 22/01/2025

Richieste delle parti:

Come riportate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso proposto da rappresentato e difeso dal dr. Stefano Naro.- Contro l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Avverso l'Avviso di Accertamento T9D01F300519/2024 – Anno imposta 2014, notificato il 17.06.2024.

In fatto precisa che: In data 27.02.2023 l'Agenzia, a seguito di scambio di informazioni internazionale relativo all'anno 2019, contestava al ricorrente di non aver provveduto per lo stesso anno alla compilazione del quadro RW, dalla comunicazione ricevuta, risulterebbe il possesso di conti bancari in Libano. La contestazione veniva poi definita.

Successivamente, la verifica veniva estesa anche agli anni precedenti e successivi , in data 13.07.2023, l'Agenzia inviava Questionario con il quale richiedeva il deposito della documentazione bancaria libanese. Il contribuente, in data 14.10.2023, consegnava alcuni estratti conto bancari per gli anni dal 2018 al 2022, non riuscendo però a coprire tutte le annualità richieste per difficoltà a reperire la documentazione presso la banca libanese. In data 14.03.2024 l'ufficio notificava "Invito a Comparire" per l'anno 2014, con il quale proponeva ex art. 12 DI 78/2009, un maggiore imponibile Irpef pari al saldo riscontrato al 31.12.2019 sui conti correnti detenuti in Libano, per un totale di euro 601.425,79.. Faceva seguito un contradditorio che però non portava all'adesione. Il ricorrente in data 14.05.2024 presentava dichiarazioni integrative per il solo quadro RW degli anni dal 2014 al 2018, 2020 e 2021. In data 17.06.2024 veniva notificato l'Accertamento , avverso il quale ricorrente ha contestato la pretesa per i motivi che seguono:

- Invalidità dell'atto per tardività della notifica e decadenza dell'azione di accertamento L'atto impugnato é stato notificato in data 17 giugno 2024 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73, utilizzando il raddoppio dei termini ex art. 12 D.L. 78/2009, mentre i termini di decadenza dell'accertamento per l'anno 2014, con applicazione del rafddoppio scadevano il 31 dicembre 2023. L'Agenzia ha notificato invito a Comparire n. T9DI1F300373/2024 in data 14.03.2024, probabilmente avvalendosi della proroga "Covid" di 85 giorni, ma l'Avviso di Accertamento è stato notificato anche oltre gli 85 giorni della proroga Covid.
- Inapplicabilità della proroga "Covid".- In ogni caso la notifica dell'Avviso di Accertamento è anche oltre gli 85 giorni. In ogni caso, la notifica dell'Accertamento è tardiva anche se consideriamo applicabili gli 85 giorni di proroga Covid. Infatti la scadenza del termine sarebbe stata il 25 marzo 2024, mentre l'Avviso di Accertamento è stato notificato il 17 giugno 2024.

Comunque il raddoppio dei termini ex art. 12 DL 78/2009 non è cumulabile con altre proroghe o raddoppi. A sostegno cita sentenza Corte di Cassazione n. 9010/2024.

Conclude e chiede che codesta On.le Commissione voglia annullare l'atto impugnato e condannare controparte al rimborso di quanto pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, con vittoria di spese.

La DP II di Milamo ritualmente costituitasi, resiste alle censure del ricorrente ritiene nei termini la notifica dell' accertamento in considerazione che, a partire dall'entrata in vigore del decreto, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, vale a dire per 85 giorni, e per lo stesso periodo sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica di un atto impositivo con scadenza al 31/12/2023 (come quello di cui si discute nella presente lite), viene prorogato al 25/3/2024.

Inoltre, l'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 218/1997 dispone che, in caso di attivazione del procedimento di accertamento con adesione, "qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di

novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario". Di conseguenza, essendo stato attivato d'ufficio, entro il termine di decadenza del 25/03/2024, il procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997, trova indubbiamente applicazione la dilazione del termine di decadenza di 120 giorni prevista dal succitato comma 3 bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.

Con riferimento al merito della pretesa impositiva, rappresenta come il ricorrente non abbia avanzato al riguardo alcuna doglianza (circoscrivendo le proprie deduzioni sull'asserita decadenza del potere di accertamento), sicché si procede in questa sede ad invocare l'applicabilità del c.d. "principio di non contestazione".

Conclude di rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta fondato e come tale merita accoglimento.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Occorre prima di tutto, e soprattutto prima di affrontare in ordine logico le questioni dirimenti ai fini del decidere, definire correttamente il perimetro del presente contenzioso, che risulta ben più circoscritto rispetto alle più ampie tematiche che le parti hanno affrontato nei propri scritti difensivi.

Si osserva che il termine di quattro anni previsto dall'art 43 DPR 600/1973 primo comma vigente all'epoca per l'anno imposta 2014, avrebbe portato il termine di decadenza alla data del 31 dicembre 2019 – ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata la presentata la dichiarazione . Nel caso in esame, con il raddoppio dei termini si giunge al 31 dicembre 2023, con il raddoppio dei termini.

Pertanto, l'avviso notificato il 17.06.2024, risulta tardivo oltre i termini di decadenza previsti dal citato articolo 43 in vigore per l'anno 2014. Nessuna ulteriore proroga può essere ammessa in merito agli 85 giorni norma speciale COVID o altra dilazione, il procedimento di accertamento con adesione risulta attivato a termini scaduti, dopo il 31/12/2023, precisamente il 14/03/2024.

La conferma della decadenza da parte dell'A.F., viene dal giudice di legittimità, che ha statuito quanto segue: (cass. 17928/21 in motiv. 14.3)" la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 25 giugno 2011 ha evidenziato "per completezza" che "non rientrano, pertanto, nel computo dei termini da raddoppiare ai sensi delle disposizioni denunciate né la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, né il diverso raddoppio dei termini dei medesimi primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 previsto, nell'ambito

degli interventi antievasione e antielusione internazionale nazionale, dal comma 2-bis dell'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78". Si è aggiunto, che "nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'Amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possono concorrere a rendere irragionevolmente lunghi tempi di accertamento".

La sent. (cass. n. 9010/24 in motiv , conforme alla 17928/21). aggiunge :" Principio, quest'ultimo, la cui valenza generale di orientamento dell'interpretazione appare comune alle fattispecie legali di proroga e "raddoppio" dei termini decadenziali per l'accertamento, pur se relative alle diverse tipologie d'imposta".

Considerato che, l'A.F. al 31/12/23, ha usufruito del limite massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'Amministrazione, (4+4), nessuna altra o ulteriore proroga, "può essere aggiunta". Come Precisato dal Giudice delle Leggi sent. 247/2011, "ulteriori proroghe rendono irragionevolmente lunghi i tempi dell'accertamento".

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato.

Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito.

Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; spese compensate.